

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

**Spese sostenute dalla nascita del figlio: questo il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso "pro quota".**

*Se il genitore il quale ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio ha azione nei confronti dell'altro per ottenere il rimborso "pro quota" delle spese sostenute dalla nascita, tale azione non è tuttavia utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale - atteso che soltanto per effetto della pronuncia si costituisce lo "status" di figlio naturale, sia pure con effetti retroagenti alla data della nascita - con la conseguenza che detto momento segna altresì il "dies a quo" della decorrenza della prescrizione del diritto stesso.*

**Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 4.4.2014, n. 7986**

*...omissis...*

Si duole del confermato rigetto della sua eccezione di prescrizione del diritto al rimborso azionato dalla xxxxx assumendo in primis che la stessa aveva mancato di agire tempestivamente nei suoi confronti per il riconoscimento della paternità naturale, ossia nel termine decennale di prescrizione di questa sua autonoma azione, termine decorrente dalla nascita del figlio, per il quale, invece, la medesima azione è imprescrittibile. Aggiunge che, avendo la xxxxx. lasciato prescrivere la sua azione di reclamo della genitorialità, aveva anche pregiudicato il suo diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute per il figlio. Deduce ulteriormente che la richiesta di annualità alimentari avrebbe dovuto comunque intendersi prescritta alla luce dei principi vigenti in materia di prescrizioni alimentari (art. 2948 c.c.). Il motivo, articolato in due profili, non ha pregio.

Relativamente al primo profilo, involgente la questione dell'estinzione per prescrizione del diritto al rimborso "pro quota" delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, i giudici di merito si sono ineccepibilmente attenuti ai noti e richiamati principi, reiteratamente affermati da questa Corte, secondo cui tale diritto non è utilmente esercitabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, con la conseguenza che detto momento segna altresì il dies a quo della decorrenza della prescrizione del diritto stesso (cfr, tra le numerose altre, cass. n. 15756 e 23596 del 2006).

D'altra parte l'art. 273 cod. civ., nel contemplare che l'azione per ottenere la declaratoria giudiziale di paternità o maternità (naturale) possa essere promossa, nell'interesse del figlio minore, dal genitore esercente la potestà (oggi responsabilità genitoriale D.Lgs. n. 154 del 2013, ex art. 32), configura un'estensione - rispetto ad un diritto personale del figlio - del potere di rappresentanza ex lege spettante al genitore (cfr, tra le altre, cass. n. 5259 del 1999; 10131 del 2005) e mira a tutelare esclusivamente detto minore, sulla base della presunzione di un suo interesse all'accertamento dello status; prevede, quindi, un caso di sostituzione processuale con il conferimento di un potere di azione a soggetto diverso dal titolare del diritto e ciò in funzione di un particolare interesse, discrezionalmente ed insindacabilmente apprezzabile dal genitore legittimato solo in via sostitutiva del figlio, all'esercizio di detto potere nel tempo anteriore al conseguimento della maggiore età del sostituito (in tema cfr. cass. n. 1771 del 1988; 12198 del 2012). L'azione del genitore di reclamo della genitorialità (naturale) nell'interesse del figlio minore non costituisce, quindi, azione personale del medesimo genitore, autonoma e diversa da quella spettante al figlio e soggetta, a differenza di questa che è imprescrittibile, all'ordinario termine decennale di prescrizione, la cui inutile scadenza tra l'altro ne impedirebbe, contro diritto e logica, l'esercizio nel restante periodo di persistente minore età del sostituito, conculcando l'interesse di questi, invece tutelato durante tutto il tempo di sua incapacità di agire in proprio per la tutela dei suoi diritti.

Inammissibile è il secondo profilo della censura, implicante il richiamo al diverso ambito della prescrizione degli obblighi alimentari e non compendiato in correlato quesito di diritto, come prescritto dall'art. 366 bis c.p.c..

2. "Difetto di motivazione circa la valutazione della somma da corrispondersi a titolo di mantenimento del figlio".

Formula il seguente quesito di diritto "Dica la Suprema Corte se la somma spettante a titolo di rimborso pro quota debba essere provata e dedotta nel

suo ammontare o possa essere determinata in via equitativa dal Giudice".

Il motivo è inammissibile per difetto di rituale sintesi dei rilievi svolti avverso la motivazione dell'impugnata sentenza. Come noto (tra le altre, cass SU n. 20603 del 2007; cass n. 5858 del 2013), in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti, quale quello di specie, soggetti alle prescrizioni di cui all'art. 366 bis c.p.c., nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume viziata, ovvero le ragioni per le quali il dedotto vizio motivazionale la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve cioè contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. L'onere di indicare chiaramente tale fatto, ovvero le ragioni per le quali la motivazione è viziata deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, un'indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto alla illustrazione del motivo, così da consentire al giudice di valutare immediatamente l'ammissibilità del ricorso stesso, indicazione nella specie non integrata dal formulato interrogativo, del tutto generico.

Con il ricorso incidentale la xxxxx deduce "Omesso esame di questione decisiva non trattata in alcun modo nella sentenza impugnata in violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4", con riguardo alla riduzione apportata dai giudici d'appello all'importo attribuito dal primo giudice, in tesi preclusa dall'assenza di impugnazione e contestazione in appello da parte del V.

Conclusivamente chiede se "In assenza di specifica contestazione in ordine al quantum della domanda attrice (essendo stata eccepita la prescrizione, e, in subordine, il solo periodo di durata della contribuzione) e se in mancanza di specifica impugnazione della statuizione del giudice di primo grado sul punto, il giudice d'appello possa esprimere una diversa valutazione, rideterminando in via equitativa l'importo liquidato".

Il motivo non merita favorevole apprezzamento, dato che il xxxxx risulta sin dal primo grado avere sostenuto di non dovere nulla alla xxx per il titolo da lei azionato ed in appello specificamente chiesto pure la riduzione dell'entità del suo debito stabilita dal Tribunale.

Conclusivamente i ricorsi principale ed incidentale devono essere respinti, con condanna, per prevalente soccombenza, del xxx al pagamento, in favore della xxxx delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte riunisce i ricorsi principale ed incidentale e li rigetta.

Condanna il V. al pagamento in favore della xxxx., delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.000,00 per compenso ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge. Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2014